Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per il controllo dei bilanci

2025/2032(INI)

10.11.2025

PROGETTO DI RELAZIONE

sul controllo, la trasparenza e la tracciabilità degli strumenti basati sulla performance
(2025/2032(INI))

Commissione per il controllo dei bilanci

Relatrice: Monika Hohlmeier

PR_INI

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 3

MOTIVAZIONE.....13

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul controllo, la trasparenza e la tracciabilità degli strumenti basati sulla performance

(2025/2032(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 311, 312, 319, 323 e 324 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

– visti il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027[1] e la dichiarazione comune approvata di comune accordo in tale contesto da Parlamento, Consiglio e Commissione, nonché le relative dichiarazioni unilaterali,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione[2] ("regolamento finanziario"),

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione[3] (regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto),

– visto il regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio[4],

– vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2022 dal titolo "Potenziare il quadro finanziario pluriennale 2021-2027: un bilancio dell'Unione resiliente e adeguato alle nuove sfide"[5],

– vista la sua posizione del 27 febbraio 2024 sul progetto di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027[6],

– visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie[7] ("AII"),

[1] GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj.
[2] GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.
[3] GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2092/oj.
[4] GU L, 2024/1263, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj.
[5] GU C 177 del 17.5.2023, pag. 115.
[6] GU C, C/2024/6750, 26.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6750/oj.
[7] GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj.

– vista la sua posizione del 16 dicembre 2020 sul progetto di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027[8],

– vista la relazione annuale della Corte dei conti europea del 10 ottobre 2024 sull'esecuzione del bilancio dell'UE per l'esercizio 2023, corredata delle risposte delle istituzioni,

– viste la relazione speciale 13/2024 della Corte dei conti europea, del 2 settembre 2024, dal titolo "Assorbimento dei fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza – Progressi a rilento: rimangono a rischio il completamento delle misure e, quindi, il conseguimento degli obiettivi del dispositivo stesso", la relazione speciale 14/2024 della Corte dei conti europea, dell'11 settembre 2024, dal titolo "Transizione verde – Il contributo del dispositivo per la ripresa e la resilienza non è chiaro" e la relazione speciale 22/2024 della Corte dei conti europea, del 21 ottobre 2024, dal titolo "Doppio finanziamento dal bilancio dell'UE – I sistemi di controllo mancano degli elementi essenziali in grado di mitigare l'accresciuto rischio derivante dal modello di finanziamento non collegato ai costi adottato dal dispositivo per la ripresa e resilienza",

– viste l'analisi n. 03/2025 della Corte dei conti europea dal titolo: "Opportunità per il quadro finanziario pluriennale post 2027" e l'analisi n. 04/2025 della Corte dei conti europea, dal titolo: "Il futuro della politica di coesione dell'UE: il passato insegna",

– visti la sua risoluzione del 7 maggio 2025 su un rinnovato bilancio a lungo termine per l'Unione in un mondo che cambia e il parere della commissione per il controllo dei bilanci destinato alla commissione per i bilanci su un rinnovato bilancio a lungo termine per l'Unione in un mondo che cambia[9],

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci del 23 aprile 2025 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023, sezione III – Commissione e agenzie esecutive e nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo,

– vista la relazione della Commissione del dicembre 2023 dal titolo "Study supporting the mid-term evaluation of the recovery and resilience facility (Studio a sostegno della valutazione intermedia del dispositivo per la ripresa e la resilienza),

– vista la relazione annuale 2024 della Procura europea (EPPO), pubblicata il 3 marzo 2025,

– vista la relazione di Mario Draghi, del settembre 2024, dal titolo "The future of European competitiveness" (Il futuro della competitività europea) (relazione Draghi),

– visto il parere del Comitato europeo delle regioni, dell'8 ottobre 2024, dal titolo "Revisione intermedia del piano per la ripresa europea post-COVID (dispositivo per la ripresa e la resilienza)"[10],

– viste le informazioni pubblicate sul quadro di valutazione della ripresa e della resilienza,

[8] GU C 445 del 29.10.2021, pag. 240.
[9] Testi approvati, P10_TA(2025)0090.
[10] GU C, C/2024/7057, 4.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7057/oj.

– viste le sue ricerche interne, l'analisi approfondita e le note informative relative all'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza,

– vista la relazione di Enrico Letta, del 17 aprile 2024, dal titolo "Much more than a market" – Speed, Security, Solidarity: empowering the Single Market to deliver a sustainable future and prosperity for all EU Citizens" (Molto più di un mercato: rapidità, sicurezza e solidarietà: rafforzare il mercato unico per garantire a tutti i cittadini dell'UE un futuro sostenibile e prosperità) ("relazione Letta"),

– vista la relazione del 20 febbraio 2024 del gruppo ad alto livello della Commissione sul futuro della politica di coesione dal titolo "Forging a sustainable future together – Cohesion for a competitive and inclusive Europe" (Forgiare insieme un futuro sostenibile: la coesione per un'Europa competitiva e inclusiva),

– vista la comunicazione della Commissione dell'11 febbraio 2025 dal titolo "La strada verso il prossimo quadro finanziario pluriennale" (COM(2025)0046),

– vista la comunicazione della Commissione del 29 gennaio 2025 dal titolo "Bussola per la competitività dell'UE" (COM(2025)0030),

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 20 marzo 2025, del 6 marzo 2025 e del 19 dicembre 2024,

– visti gli orientamenti politici per la Commissione 2024-2029, presentati il 18 luglio 2024 dalla Presidente eletta della Commissione,

– visto il parere del Comitato europeo delle regioni del 20 novembre 2024 dal titolo "Bilancio dell'UE e politiche basate sul territorio: proposte di nuovi meccanismi di progettazione e attuazione nel QFP per il periodo successivo al 2027"[11],

– viste la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio e altre norme orizzontali per i programmi e le attività dell'Unione (COM(2025) 0545),

– vista la sua risoluzione del 18 giugno 2025 sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza[12],

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10-0074/2025),

– visti l'articolo 55 e l'articolo 148, paragrafo 2, del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10-0000/2025),

A. considerando che una sana gestione finanziaria, quale definita nel regolamento finanziario, richiede che i fondi dell'UE siano eseguiti secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia, garantendo che le risorse siano utilizzate in modo efficiente in termini di costi,

[11] GU C, C/2025/279, 24.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/279/oj.
[12] Testi approvati, P10_TA(2025)0128.

che gli obiettivi siano raggiunti nei tempi previsti, nella quantità e qualità appropriate e al prezzo migliore e che siano conseguiti i risultati e gli effetti previsti,

B. considerando che, allorché il finanziamento dell'Unione si sostanzia in un sostegno non legato al rimborso dei costi ammissibili ma a risultati, realizzazioni o altri indicatori di performance, i pagamenti dipendono dal conseguimento di traguardi intermedi o finali predefiniti, che devono essere verificati prima di qualsiasi erogazione;

C. considerando che tale approccio, disaccoppiando gli esborsi dalla spesa effettiva, limita fortemente la disponibilità di dati sui costi effettivi e, pertanto, la capacità di valutare l'economia, l'efficienza e l'efficacia;

D. considerando che l'assenza di una verifica delle spese accresce il rischio di stime dei costi gonfiate o irrealistiche, compromettendo la sana gestione finanziaria, la trasparenza e l'obbligo di rendiconto; che la Corte dei conti europea ha ripetutamente ammonito dalle carenze nelle valutazioni dei costi, dalla variabilità delle norme nazionali in materia di audit e dalle debolezze nella capacità di controllo della Commissione;

E. considerando che l'ampia discrezionalità nel valutare l'eventuale conseguimento di traguardi e obiettivi può comportare un trattamento incoerente degli Stati membri;

F. considerando che la Corte dei conti europea ha individuato numerose carenze nella progettazione del sistema di controllo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, tra cui l'eccessivo affidamento agli organismi nazionali, piste di audit incomplete, carenze sistemiche e rischi di un'applicazione incoerente tra gli Stati membri;

G. considerando che, ai fini della rendicontabilità democratica, deve essere preservato il ruolo del Parlamento in quanto legislatore e autorità di bilancio e di discarico, con rigorosi meccanismi di rendicontabilità e piena trasparenza per i destinatari finali dei fondi dell'Unione; che gli Stati membri e le altre autorità nazionali non dovrebbero essere considerati destinatari finali dei finanziamenti dell'Unione;

Sfide che incidono sulla trasparenza, sull'obbligo di rendiconto e sul controllo efficace degli strumenti basati sulla performance

1. ribadisce che gli strumenti basati sulla performance devono rispettare i principi di legalità, regolarità, economia, efficienza ed efficacia e che la semplificazione non dovrebbe mai andare a scapito di una sana gestione finanziaria;

2. rileva che il dispositivo per la ripresa e la resilienza è il primo importante strumento basato sulla performance a livello dell'UE basato esclusivamente su finanziamenti non collegati ai costi; rileva inoltre che il modello del dispositivo per la ripresa e la resilienza è stato replicato in altri strumenti finanziari, quali lo strumento per l'Ucraina e lo strumento per i Balcani occidentali; prende atto delle proposte della Commissione di utilizzare un modello analogo nel prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) per la maggior parte dei programmi di finanziamento dell'UE;

3. ribadisce la propria preoccupazione per il fatto che il modello di attuazione centralizzato e basato sulla performance del dispositivo per la ripresa e la resilienza ha rivelato carenze critiche, riconosciute dalla Commissione, tra cui una minore rendicontabilità e una limitata

verifica a livello dell'UE del rispetto delle norme e dei regolamenti; sottolinea che la trasparenza per quanto riguarda i destinatari finali è a tutt'oggi insufficiente e che il valore aggiunto per l'UE è stato attenuato dal numero limitato di progetti transfrontalieri e dall'insufficiente potere decisionale degli enti subnazionali, in particolare gli enti locali e regionali, nella progettazione e nell'attuazione dello strumento;

4. ritiene che, sebbene il dispositivo per la ripresa e la resilienza sia concepito come strumento basato sulla performance, il suo finanziamento non sia spesso collegato alla performance in quanto si concentra più sull'output che sui risultati; è convinto che i futuri strumenti basati sulla performance dovrebbero stabilire indicatori chiave di prestazione più specifici, garantendo che gli investimenti siano in linea con gli obiettivi dello strumento e forniscano un chiaro valore aggiunto per l'UE;

5. insiste sul fatto che la dipendenza da stime ex ante dei costi senza verifica delle spese effettive crea una carenza in termini di rendicontazione, limita la possibilità di valutare il rapporto qualità/prezzo e rischia pertanto di compromettere i principi di economia ed efficienza nell'attuazione dei fondi dell'UE;

6. esprime profonda preoccupazione per le proposte della Commissione inerenti a un uso generalizzato dei finanziamenti non collegati ai costi nel prossimo QFP, senza adeguate garanzie per assicurare una sana gestione finanziaria nell'esecuzione dei finanziamenti dell'Unione; ribadisce le proprie preoccupazioni per un passaggio così rilevante a un nuovo modello di esecuzione del bilancio senza affrontare adeguatamente le carenze individuate nei precedenti o attuali strumenti basati sulla performance e senza una valutazione esaustiva del dispositivo per la ripresa e la resilienza;

7. afferma che l'uso generalizzato dei finanziamenti non collegati ai costi accresce il rischio di irregolarità, doppi finanziamenti e frodi, riducendo in tal modo la trasparenza e la tracciabilità dei fondi dell'UE; insiste sul fatto che ciò, in ultima analisi, potrebbe ostacolare il controllo del Parlamento sull'esecuzione del bilancio dell'UE e compromettere il suo ruolo di autorità di discarico;

8. rimarca con preoccupazione che, alla fine del 2024, l'EPPO stava trattando 311 casi attivi relativi a NextGenerationEU, tutti tranne quattro dei quali riguardanti il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il che rappresenta circa il 17 % di tutte le indagini sulle frodi relative alle spese attive; osserva inoltre che il danno stimato per gli interessi finanziari dell'UE ammonta a 2,8 miliardi di EUR, pari al 30 % (2023: 25 %) del danno totale stimato imputabile a tutte le frodi relative alle spese dell'UE;

9. manifesta inquietudine per il fatto che gli strumenti basati sulla performance che utilizzano i finanziamenti non collegati ai costi si concentrino maggiormente sugli audit dei sistemi piuttosto che sui controlli sulle spese effettivamente sostenute; avverte che siffatti audit di sistema potrebbero non rivelare problemi di fondo che possono ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione e la tutela dei suoi interessi finanziari, compromettendole gravemente; è convinto che, anche nell'ambito dell'attuale architettura finanziaria e del modello di esecuzione per i finanziamenti dell'UE, i sistemi di controllo di diversi Stati membri abbiano evidenziato carenze sistemiche, che si sono tradotte nella mancata individuazione e prevenzione di frodi o altre irregolarità, come ad esempio il caso OPEKEPE in Grecia o i casi inerenti ai fondi per lo sviluppo rurale in Slovacchia; invita pertanto la Commissione ad

adottare misure correttive decisive, a rafforzare le procedure di audit e di accreditamento e a garantire che simili carenze sistemiche non si ripetano, nel rispetto del principio di proporzionalità per quanto riguarda gli obblighi di rendicontazione e documentazione;

10. prende atto con preoccupazione dell'assenza nella legislazione di strumenti basati sulla performance, come il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e nelle proposte della Commissione per il QFP 2028-2034 di norme e soglie chiare per i casi in cui i sistemi nazionali di gestione e controllo siano considerati insufficienti o inaffidabili, lasciando in tal modo misure correttive o sospensioni a un giudizio discrezionale;

11. sottolinea che l'uso generalizzato dei finanziamenti non collegati ai costi obbliga la Corte dei conti europea e le autorità nazionali di audit ad adattare in modo sostanziale le loro attività e a orientarsi verso un approccio di audit diverso; avverte che tale cambiamento, senza garantire la prontezza delle autorità di controllo, comporterà sfide sostanziali e potrebbe creare una lacuna strutturale nella pista di controllo, con gravi conseguenze sia per la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione che per la procedura di discarico;

12. deplora le piste di audit incomplete constatate dalla Corte dei conti europea nell'ambito degli strumenti basati sulla performance, come il dispositivo per la ripresa e la resilienza, incompletezza che indebolisce la tracciabilità e limita la capacità del Parlamento e della Corte dei conti europea di esercitare un controllo;

13. sottolinea che la forte dipendenza dalle autorità nazionali e dai revisori esterni, senza robuste garanzie e linee guida dettagliate assistenza, tecnica e formazione specifica della Commissione sulla metodologia degli audit di gestione, rischia di alterare la qualità e l'indipendenza dei controlli;

14. insiste sulla necessità che gli organismi di controllo degli Stati membri si conformino alle norme riconosciute a livello internazionale in materia di audit; avverte che il mancato rispetto di tale obbligo ne compromette l'affidabilità del lavoro e comporta rischi per l'approccio di audit unico; prende atto delle ripetute constatazioni della Corte dei conti europea in merito alle carenze di alcune autorità nazionali di audit in termini di portata, qualità, documentazione e rendicontazione; insiste sulla necessità di un quadro chiaro sull'obbligo di rendiconto per garantire qualità e coerenza;

15. sottolinea che la frammentazione dei sistemi informatici e dei dati tra gli Stati membri aumenta il rischio di errori, irregolarità, doppi finanziamenti, ritardi e comunicazioni incoerenti; ricorda che, al fine di garantire la piena tracciabilità dei fondi dell'UE, il Parlamento ha ripetutamente chiesto l'istituzione di un sistema unico, integrato e interoperabile di informazione e monitoraggio, che comprenda uno strumento unico di estrazione di dati e valutazione del rischio, basato, tra l'altro, sugli strumenti e sulle banche dati esistenti nel contesto della rifusione del regolamento finanziario; si rammarica, tuttavia, del rifiuto degli Stati membri di rendere obbligatorio il ricorso a tale sistema sin dall'inizio del prossimo QFP; accoglie con favore gli sforzi che la Commissione sta compiendo per sviluppare tale sistema interoperabile, basandosi sullo strumento ARACHNE, ed esorta tutti gli Stati membri a farne pieno uso; sottolinea che l'efficacia di qualsiasi nuovo modello di finanziamento dipende dall'affidabilità e dalla coerenza dei dati sottostanti e degli strumenti di monitoraggio; sottolinea che tale sistema deve fornire informazioni accurate e tempestive, ridurre al minimo i falsi

positivi e funzionare in modo stabile e affidabile;

16. sottolinea che la gestione concorrente nel prossimo QFP deve coinvolgere le autorità regionali e locali e le parti interessate, anche nel caso di strumenti basati sulla performance, sia nella fase decisionale e di pianificazione che nella fase di attuazione, al fine di garantire il valore aggiunto per l'UE dei progetti transfrontalieri e di concentrarsi su risultati misurabili piuttosto che sulle realizzazioni;

17. osserva che la combinazione di sovvenzioni e strumenti finanziari in quadri basati sulla performance aggiunge complessità e aumenta i rischi di doppio finanziamento, irregolarità, frodi, sovracompensazione e catene di responsabilità deboli; sottolinea in particolare che, quando il finanziamento non è collegato ai costi, l'assenza di una verifica dei costi aumenta ulteriormente il rischio di sovrapposizioni tra diversi flussi di finanziamento e compromette la garanzia di una sana gestione finanziaria;

18. sottolinea che il monitoraggio basato sulla performance non riduce necessariamente gli oneri amministrativi, ma che, al contrario, sistemi di verifica deboli possono creare costi nascosti senza garantire una maggiore garanzia; ritiene che qualsiasi passaggio all'uso di modelli di attuazione basati sulla performance richieda lo sviluppo di capacità a livello di UE e negli Stati membri, in quanto le esigenze di monitoraggio, controllo e audit nel caso di modelli di attuazione basati sulla performance differiscono da quelle degli strumenti basati sul rimborso dei costi ammissibili;

19. avverte che il crescente ricorso a strumenti basati sulla performance, senza rafforzare il controllo parlamentare, rischia di spostare gli equilibri istituzionali a favore della discrezionalità dell'esecutivo e di allontanarsi dalla responsabilità democratica; insiste sul fatto che qualsiasi modello di governance per gli strumenti basati sulla performance deve coinvolgere il Parlamento e il Consiglio su un piano di parità; respinge qualsiasi proposta volta ad alterare l'equilibrio istituzionale e compromettere il ruolo del Parlamento in quanto autorità di bilancio e di discarico;

Raccomandazioni per rafforzare il controllo, la trasparenza e la rendicontabilità degli strumenti basati sulla performance

20. ritiene che il modello relativo ai finanziamenti non collegati ai costi per gli strumenti basati sulla performance non dovrebbe essere utilizzato come metodo generalizzato di esecuzione o rimborso tra gli Stati membri e i beneficiari, fatta eccezione per i beneficiari più piccoli che attuano progetti al di sotto di determinate soglie finanziarie; sottolinea, in particolare, che i progetti complessi e su vasta scala dovrebbero rimanere basati sui costi, in quanto la loro portata, la loro durata e il loro finanziamento multilivello richiedono una rendicontazione finanziaria dettagliata e dati di spesa verificabili per garantire un monitoraggio e una responsabilità adeguati; chiede un uso continuo e ampliato degli importi forfettari e delle opzioni semplificate in materia di costi, in particolare per gli investimenti di piccole o medie dimensioni, quali strumenti efficaci e proporzionati per ridurre gli oneri amministrativi, aumentare l'accessibilità per i beneficiari più piccoli e mantenere la responsabilità e la tracciabilità nell'uso dei fondi dell'Unione;

21. sottolinea che i finanziamenti dell'Unione dovrebbero essere concessi solo per misure direttamente collegate a progetti concreti e verificabili che dimostrino progressi tangibili

e risultati misurabili, contribuiscano agli obiettivi strategici dell'Unione e possano essere efficacemente monitorati e sottoposti ad audit;

22. invita la Commissione ad astenersi dall'introdurre metodologie di stima dei costi complesse o speculative, che rischiano di compromettere la trasparenza e la comparabilità tra gli Stati membri; sollecita invece lo sviluppo e un uso più ampio di opzioni semplificate in materia di costi armonizzate e verificabili che forniscano chiarezza, riducano gli oneri amministrativi e mantengano un adeguato livello di responsabilità;

23. chiede criteri di conformità inequivocabili per stabilire quando qualsiasi strumento basato sulla performance raggiunge le realizzazioni o i risultati previsti, con definizioni uniformi in tutti gli Stati membri;

24. chiede valutazioni periodiche dei costi reali sostenuti nell'attuazione degli strumenti basati sulla performance rispetto alle stime dei costi degli Stati membri al fine di evitare discrepanze; ritiene che tali valutazioni dovrebbero innescare automaticamente controlli e audit nei casi in cui vi siano differenze significative tra i costi reali e quelli stimati;

25. insiste sul fatto che qualsiasi utilizzo del modello relativo ai finanziamenti non collegati ai costi deve richiedere una correlazione tra le domande di pagamento e il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, da un lato, e l'attuazione di progetti concreti, dall'altro; sottolinea che, in assenza di tale correlazione, la tracciabilità dei finanziamenti dell'Unione è gravemente compromessa;

26. chiede l'istituzione di un sistema di informazione e monitoraggio unico, integrato e interoperabile, che comprenda un unico strumento di estrazione di dati e valutazione del rischio; chiede che l'utilizzo di questo nuovo sistema interoperabile sia una condizione preliminare per accedere ai finanziamenti dell'Unione nel prossimo QFP;

27. chiede che la Commissione stabilisca e pubblichi soglie chiare per le misure correttive, compresi i livelli di gravità, al fine di garantire la parità di trattamento e un'applicazione coerente;

28. insiste sul fatto che le valutazioni del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi devono essere effettuate dalla Commissione e non dagli Stati membri e devono seguire una metodologia trasparente e standardizzata, con un punteggio documentato e una giustificazione motivata per qualsiasi scostamento al di sopra della soglia legale; chiede che tutti i fascicoli di valutazione siano messi a disposizione del Parlamento e della Corte dei conti europea;

29. chiede maggiore trasparenza nell'attuazione degli strumenti basati sulla performance, compresa la pubblicazione tempestiva di tutte le valutazioni della Commissione, dei dati delle relazioni nazionali, delle sintesi di audit e delle azioni di recupero, in un formato accessibile, comparabile e verificabile, garantendo che il Parlamento, la Corte dei conti e i cittadini possano controllare l'utilizzo dei fondi dell'Unione; sottolinea che l'accesso alle informazioni dovrebbe seguire un approccio a cascata, che garantisca alla Corte dei conti europea un accesso completo e senza restrizioni in tempo reale, al Parlamento il diritto garantito e illimitato di porre domande e richiedere informazioni, e ai cittadini un accesso adeguato e trasparente, conformemente alle sentenze della Corte di giustizia

dell'Unione europea; ricorda che tutte le misure di trasparenza devono rispettare i requisiti in materia di protezione dei dati previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati e dalla pertinente legislazione dell'Unione; sottolinea che i dati pubblici disponibili devono rispecchiare accuratamente l'attuazione e i progressi effettivi dei progetti, piuttosto che gli impegni o gli esborsi pianificati effettuati unicamente per il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi nell'ambito dei piani nazionali, fornendo in tal modo un quadro reale dei risultati conseguiti sul campo;

30. sottolinea che tutte le banche dati e i sistemi di informazione della Commissione utilizzati per la raccolta, lo scambio e il monitoraggio dei dati tra la Commissione e gli Stati membri devono essere accessibili alla Corte dei conti europea; sottolinea che la Corte dei conti dovrebbe avere accesso diretto e rapido ai dati originali registrati nel sistema, senza modifiche, aggregazioni o elaborazioni preventive da parte delle autorità nazionali o dei servizi della Commissione; sottolinea che tale accesso è essenziale per garantire l'indipendenza, l'affidabilità e l'efficacia degli audit e per sostenere la trasparenza e la responsabilità nell'esecuzione del bilancio dell'Unione;

31. chiede una migliore rendicontazione degli strumenti basati sulla performance, che includa dati a livello di progetto analoghi a quelli della politica di coesione, fornendo la distribuzione geografica dei finanziamenti e degli interventi a livello subnazionale;

32. chiede che vengano migliorate le piste di controllo richiedendo una documentazione sistematica delle fasi di verifica e garantendo che le registrazioni siano complete, accessibili e verificabili a livello sia dell'UE che nazionale;

33. chiede che la Commissione metta in atto solide salvaguardie per garantire un lavoro di audit coerente, indipendente e di alta qualità in tutti gli Stati membri, anche attraverso orientamenti metodologici dettagliati, un'assistenza tecnica sostenibile ovunque le autorità di audit evidenzino carenze persistenti e una formazione specifica sulle norme in materia di audit di performance; insiste sul fatto che il ricorso alle autorità nazionali e ai revisori esterni deve essere subordinato al rispetto di tali garanzie per evitare la variabilità della qualità e dell'indipendenza del controllo;

34. chiede l'introduzione di strumenti analitici predittivi alimentati dall'IA e di capacità di apprendimento automatico che consentano ai revisori di effettuare valutazioni dei rischi in tempo reale e di individuare le anomalie in modo più efficace;

35. chiede che la Commissione rafforzi le garanzie per gli strumenti finanziari, compresi massimali più rigorosi per le commissioni di gestione, norme trasparenti per l'aggiudicazione diretta e controlli volti a prevenire il doppio finanziamento e le violazioni delle norme in materia di aiuti di Stato; chiede che i massimali delle commissioni di gestione, in particolare per le aggiudicazioni dirette ai gestori di fondi di prodotti azionari o quasi azionari, non erodano il rapporto costi-benefici del sostegno dell'Unione, in particolare quando il volume delle operazioni è modesto;

36. ribadisce la necessità di migliorare la trasparenza estendendo il modello di quadro di valutazione dell'RRF a tutti gli strumenti basati sulla performance, al fine di migliorare la tempestività e la comparabilità delle relazioni nazionali e garantire l'accesso del pubblico, la tracciabilità e la responsabilità; esorta la Commissione a garantire la piena interoperabilità dei sistemi di dati nazionali e dell'UE, a ridurre gli inserimenti manuali,

a migliorare la qualità dei dati e a consentire la tracciabilità in tempo reale fino al livello dei beneficiari finali; invita, in tale contesto, la Commissione a garantire che i dati sui destinatari effettivi e finali dei finanziamenti tramite strumenti basati sulla performance, compresi i contraenti e i subappaltatori, siano disponibili in tempo reale per le autorità di audit e di discarico, nonché per l'EPPO e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode;

37. insiste sul fatto che le prerogative del Parlamento in quanto legislatore, autorità di bilancio e autorità di discarico devono essere rispettate pienamente e che a esso va accordato l'accesso a tutti i dati necessari per l'esercizio delle sue funzioni;

°

° °

38. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

MOTIVAZIONE

Gli strumenti basati sulla performance stanno ridefinendo il modo in cui l'Unione europea finanzia le sue politiche. Collegando i pagamenti al conseguimento di traguardi e obiettivi piuttosto che al rimborso dei costi ammissibili, essi mirano ad accelerare le riforme e a concentrarsi maggiormente sui risultati. Il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) ha rappresentato la prima applicazione su vasta scala di questo modello e la Commissione ha proposto di integrarlo più ampiamente attraverso piani di partenariato nazionali e regionali nel prossimo quadro finanziario pluriennale.

Questo cambiamento presenta innegabili vantaggi: semplifica le procedure, pone l'accento sui risultati e può aumentare la titolarità politica delle riforme. Ma introduce anche rischi significativi per il controllo, la trasparenza e la responsabilità. La Corte dei conti europea ha già individuato debolezze nella concezione del sistema di controllo dell'RRF, tra cui piste di controllo incomplete, forte dipendenza dalle autorità nazionali e variabilità nella qualità dei controlli da uno Stato membro all'altro. Il Servizio Ricerca del Parlamento europeo ha evidenziato carenze nelle relazioni nazionali e i limiti degli strumenti di trasparenza, quali il quadro di valutazione dell'RRF e i gruppi di esperti. Il recente studio del Parlamento europeo sul quadro di riferimento della performance e dell'integrazione per il bilancio dell'UE, destinato alla commissione per i bilanci, ha ulteriormente sottolineato le lacune nei sistemi di dati, le carenze nel monitoraggio e i limiti dell'impegno del Parlamento europeo.

Questi insegnamenti vanno presi sul serio. Senza accesso ai dati sui costi effettivi degli interventi finanziati dall'UE, è difficile dimostrare il rapporto qualità/prezzo. Senza soglie chiare per l'azione correttiva, l'applicazione rischia di diventare incoerente o arbitraria. Senza metodologie trasparenti per la valutazione dei traguardi e degli obiettivi, vi è il rischio di disparità di trattamento tra gli Stati membri. E senza un maggiore coinvolgimento parlamentare, la responsabilità democratica è indebolita.

La presente relazione chiede pertanto un quadro più solido di controllo e trasparenza per gli strumenti basati sulla performance: metodologie armonizzate, sistemi di dati interoperabili, piste di controllo solide e criteri chiari per le correzioni. Esorta la Commissione ad ampliare gli strumenti di trasparenza, a garantire la piena tracciabilità dei beneficiari e dei destinatari finali e a rafforzare le garanzie per gli strumenti finanziari. Insiste inoltre, aspetto ancora più importante, su un ruolo più incisivo del Parlamento nella governance degli strumenti basati sulla performance.

La Commissione europea propone di convogliare centinaia di miliardi di euro attraverso questo modello nei prossimi anni. Se ben concepiti, gli strumenti basati sulla performance possono garantire l'efficacia delle riforme e rafforzare la fiducia nell'UE. In caso contrario, rischiano di erodere la responsabilità e di indebolire il legame tra i finanziamenti dell'UE e la sana gestione finanziaria. La presente relazione d'iniziativa mira a garantire che gli insegnamenti tratti dall'RRF siano pienamente integrati nella prossima generazione di strumenti, in modo che la performance sia accompagnata da integrità, trasparenza e controllo democratico.